

**CONVENZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE,
TORTONESE, ACQUESE E OVADESE (CSR) CON ANNESSO STATUTO
(art. 33 L.R. 1/2018)**

Art. 1 (Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese ed Ovadese, in sigla CSR, approvata con deliberazione dell'Assemblea 23.12.2003, n. 18, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
2. Tra i comuni di cui all'allegato 1) alla presente è istituito il Consorzio di area vasta denominato "Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese ed Ovadese", siglabile "CSR", con sede in Novi Ligure, Via Paolo Giacometti, n.22

Art. 2 (Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.

5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune.

Art. 3 (Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.

2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

3. La disposizione di cui al primo periodo del precedente comma 2 non si applica nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

4. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4 (Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.

3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere

comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5 (Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.
2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

Art. 7 (Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della riorganizzazione)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti, a suo tempo, alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.
2. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
3. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
 - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
 - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
 - c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;
 - d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di Amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive

quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8 (Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione, 31 dicembre 2025, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9 (Disposizioni finali)

1. In sede di prima attuazione il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario attualmente in carica proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza.
2. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, il programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
3. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. uno originale ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
4. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
6. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 2), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato 1 dell'Allegato A

Elenco Comuni soci:

Cod. ISTAT	COMUNI ASSOCIATI
6001	ACQUI TERME
6002	ALBERA LIGURE
6005	ALICE BEL COLLE
6192	ALLUVIONI PIOVERA
6008	ALZANO SCRIVIA
6009	ARQUATA SCRIVIA
6010	AVOLASCA
6012	BASALUZZO
6014	BELFORTE MONFERRATO
6016	BERZANO DI TORTONA
6017	BISTAGNO
6018	BORGHETTO DI BORBERA
6022	BOSIO
6024	BRIGNANO FRASCATA
6025	CABELLA LIGURE
6028	CANTALUPO LIGURE
6029	CAPRIATA D'ORBA
6030	CARBONARA SCRIVIA
6032	CAREZZANO
6033	CARPENETO
6034	CARREGA LIGURE
6035	CARROSIO
6036	CARTOSIO
6038	CASALEGGIO BOIRO
6040	CASALNOCETO
6041	CASASCO
6191	CASSANO SPINOLA
6043	CASSINE
6044	CASSINELLE
6045	CASTELLANIA COPPI
6046	CASTELLAR GUIDOBONO
6047	CASTELLAZZO BORMIDA
6048	CASTELLETTO D'ERRO
6049	CASTELLETTO D'ORBA
6053	CASTELNUOVO SCRIVIA
6055	CAVATORE
6058	CERRETO GRUE
6062	COSTA VESCOVATO

6063	CREMOLINO
6065	DENICE
6066	DERNICE
6067	FABBRICA CURONE
6069	FRACONALTO
6070	FRANCAVILLA BISIO
6074	FRESONARA
6079	GARBAGNA
6081	GAVI
6083	GREMIASCO
6084	GROGNARDO
6085	GRONDONA
6086	GUAZZORA
6087	ISOLA SANT'ANTONIO
6088	LERMA
6090	MALVICINO
6092	MELAZZO
6093	MERANA
6095	MOLARE
6096	MOLINO DEI TORTI
5064	MOMBALDONE
6098	MOMPERONE
6100	MONGIARDINO LIGURE
6101	MONLEALE
6102	MONTACUTO
6103	MONTALDEO
6104	MONTALDO BORMIDA
6106	MONTECHIARO D'ACQUI
6107	MONTEGIOCO
6108	MONTEMARZINO
6110	MORBELLO
6111	MORNESE
6112	MORSASCO
6114	NOVI LIGURE
6119	ORSARA BORMIDA
6121	OVADA
6124	PADERNA
6125	PARETO
6126	PARODI LIGURE
6127	PASTURANA
6132	PONTECURONE
6134	PONTI
6136	PONZONE
6137	POZZOL GROPPPO

6138	POZZOLO FORMIGARO
6139	PRASCO
6140	PREDOSA
6143	RICALDONE
6144	RIVALTA BORMIDA
6146	ROCCAFORTE LIGURE
6147	ROCCA GRIMALDA
6148	ROCCHETTA LIGURE
6151	SALE
6152	SAN CRISTOFORO
6155	SAN SEBASTIANO CURONE
6156	SANT'AGATA FOSSILI
6157	SARDIGLIANO
6158	SAREZZANO
6160	SERRAVALLE SCRIVIA
6162	SILVANO D'ORBA
6165	SPIGNO MONFERRATO
6166	SPINETO SCRIVIA
6167	STAZZANO
6168	STREVI
6169	TAGLIOLO MONFERRATO
6170	TASSAROLO
6172	TERZO
6174	TORTONA
6176	TRISOBBIO
6180	VIGNOLE BORBERA
6181	VIGUZZOLO
6183	VILLALVERNIA
6186	VILLAROMAGNANO
6187	VISONE
6188	VOLPEDO
6189	VOLPEGLINO
6190	VOLTAGGIO

STATUTO DEL CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE (CSR) (art. 33 L.R.1/2018)

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede

Art. 2 - Natura e oggetto

Art. 3 - Competenza consortile

Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato

Art. 5 - Esercizio associato di funzioni e accorpamento

Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe

Art. 7 - Programmazione

Art. 8 - Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE Art. 9 - Informazione

Art. 10- Accesso, partecipazione e azione popolare

Art. 11 - Garanzie per gli utenti

Art. 12 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO Art. 13 - Organi del Consorzio

Capo I - Assemblea

Art. 14 - Funzioni

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 16 - Sessioni e sedute

Art. 17 - Funzionamento

Art. 18 - Composizione dell'Assemblea Capo II - Consiglio d'Amministrazione Art. 19 - Funzioni

Art. 20 - Convocazione e funzionamento

Art. 21 - Composizione e nomina

Art. 22 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni

Capo III - Presidente del Consorzio

Art. 23 - Funzioni

Art. 24 - Elezione

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti

Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni

Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile

Art. 28 - Investimenti e contratti

Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio di area vasta denominato Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese ed Ovadese, siglabile "CSR"
2. Il Consorzio ha sede legale in Novi Ligure, Via Paolo Giacometti, n. 22.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3 (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.

4. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.

Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune.

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono definite, per il 90% sulla base della popolazione residente e per la parte restante, 10%, sulla base dell'estensione del territorio comunale, così come risultante dall'allegato al presente Statuto.

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse. In sede di prima applicazione si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2019.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.

2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6 (Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e

del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 7 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i

mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11 (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 14 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti, anche tramite indirizzo di posta elettronica segnalato al Consorzio, almeno dieci giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, cinque giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. In carenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.

Art. 16 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del Piano d'ambito e del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 60 per cento delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.
6. Le sedute possono anche svolgersi in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente dell'Assemblea, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute.

Art. 17 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

Art. 18 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto. La rappresentanza in seno all'assemblea consortile può essere esercitata anche per gruppi di comuni, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021, sotto forma di delega per la seduta o permanente.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 (Funzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, anche tramite indirizzo di posta elettronica segnalato al Consorzio, almeno due giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

5. Le sedute possono anche svolgersi in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute.

Art. 21 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.

3. L'esperto che non riveste la qualifica di sindaco o assessore dei comuni consorziati è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione

adottata dall'Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata del 60 per cento delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.

2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.

3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

4. Il Consiglio di Amministrazione individua il Direttore del Consorzio, che può anche coincidere con la figura del Segretario.

5. Alla struttura organizzativa di cui ai commi 3 e 4, compete:

a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed in particolare del Piano d'ambito e del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

e) ogni altra attività attribuitale dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

7. A tutto il personale dell'Ente, Segretario e Direttore inclusi, per quanto non espressamente previsto dalla norma regionale di settore e dal presente Statuto, si applica la disciplina della parte I, titolo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso oppure può essere affidato all'istituto che svolge il servizio presso il Comune ove ha sede l'Ente.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

Allegato 2.1 all'Allegato A) (ex art. 4 Statuto)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE				
Cod. ISTAT	COMUNI ASSOCIATI	n. abitanti al 1.1.2020	superficie kmq	quote
		90%	10%	
6001	ACQUI TERME	19.845	33,30	89
6002	ALBERA LIGURE	294	21,23	2
6005	ALICE BEL COLLE	730	12,21	4
6192	ALLUVIONI PIOVERA	1.682	24,78	9
6008	ALZANO SCRIVIA	363	2,13	2
6009	ARQUATA SCRIVIA	6.310	29,24	29
6010	AVOLASCA	261	12,24	2
6012	BASALUZZO	2.063	15,05	10
6014	BELFORTE MONFERRATO	499	8,33	3
6016	BERZANO DI TORTONA	155	2,89	1
6017	BISTAGNO	1.802	17,59	9
6018	BORGHETTO DI BORBERA	1.955	39,40	10
6022	BOSIO	1.152	67,61	8
6024	BRIGNANO FRASCATA	430	17,53	3
6025	CABELLA LIGURE	483	46,63	4
6028	CANTALUPO LIGURE	453	24,06	3
6029	CAPRIATA D'ORBA	1.828	28,47	9
6030	CARBONARA SCRIVIA	1.114	5,05	5
6032	CAREZZANO	425	10,48	2
6033	CARPENETO	930	13,34	5
6034	CARREGA LIGURE	86	55,26	3
6035	CARROSIO	499	6,92	3
6036	CARTOSIO	724	16,34	4
6038	CASALEGGIO BOIRO	372	12,01	2
6040	CASALNOCETO	979	12,98	5
6041	CASASCO	117	9,04	1
6191	CASSANO SPINOLA	1.874	17,13	9
6043	CASSINE	2.915	33,09	14
6044	CASSINELLE	850	23,77	5
6045	CASTELLANIA COPPI	88	7,21	1
6046	CASTELLAR GUIDOBONO	397	2,48	2
6047	CASTELLAZZO BORMIDA	4.356	45,13	21
6048	CASTELLETTO D'ERRO	142	4,66	1
6049	CASTELLETTO D'ORBA	1.902	13,98	9
6053	CASTELNUOVO SCRIVIA	5.001	45,42	24

6055	CAVATORE	264	10,45	2
6058	CERRETO GRUE	300	4,75	2
6062	COSTA VESCOVATO	323	7,90	2
6063	CREMOLINO	1.033	14,39	5
6065	DENICE	175	7,46	1
6066	DERNICE	183	18,28	2
6067	FABBRICA CURONE	591	53,84	5
6069	FRACONALTO	314	17,62	2
6070	FRANCAVILLA BISIO	508	7,75	3
6074	FRESONARA	649	6,93	3
6079	GARBAGNA	651	20,72	4
6081	GAVI	4.450	45,04	22
6083	GREMIASCO	301	17,38	2
6084	GROGNARDO	242	9,08	1
6085	GRONDONA	478	25,94	3
6086	GUAZZORA	302	2,80	1
6087	ISOLA SANT'ANTONIO	653	23,55	4
6088	LERMA	819	14,54	4
6090	MALVICINO	78	9,04	1
6092	MELAZZO	1.290	19,74	7
6093	MERANA	181	9,20	1
6095	MOLARE	2.085	32,50	11
6096	MOLINO DEI TORTI	586	2,75	3
5064	MOMBALDONE	203	11,96	1
6098	MOMPERONE	204	8,54	1
6100	MONGIARDINO LIGURE	150	29,03	2
6101	MONLEALE	560	9,62	3
6102	MONTACUTO	251	23,75	2
6103	MONTALDEO	237	5,38	1
6104	MONTALDO BORMIDA	618	5,72	3
6106	MONTECHIARO D'ACQUI	531	17,60	3
6107	MONTEGIOCO	292	5,45	2
6108	MONTEMARZINO	291	9,85	2
6110	MORBELLO	416	23,95	3
6111	MORNESE	711	13,22	4
6112	MORSASCO	627	10,29	3
6114	NOVI LIGURE	28.200	55,20	127
6119	ORSARA BORMIDA	415	5,10	2
6121	OVADA	11.164	35,37	51
6124	PADERNA	200	4,42	1
6125	PARETO	528	41,74	4
6126	PARODI LIGURE	637	12,54	3
6127	PASTURANA	1.265	5,28	6
6132	PONTECURONE	3.494	29,70	17

6134	PONTI	571	11,97	3
6136	PONZONE	1.008	69,03	8
6137	POZZOL GROPPPO	295	14,08	2
6138	POZZOLO FORMIGARO	4.540	36,18	22
6139	PRASCO	482	5,97	2
6140	PREDOSA	1.947	33,01	10
6143	RICALDONE	628	10,52	3
6144	RIVALTA BORMIDA	1.387	10,05	7
6146	ROCCAFORTE LIGURE	124	20,59	1
6147	ROCCA GRIMALDA	1.480	15,46	7
6148	ROCCHETTA LIGURE	213	10,15	1
6151	SALE	3.967	44,92	19
6152	SAN CRISTOFORO	567	3,57	3
6155	SAN SEBASTIANO CURONE	545	3,89	3
6156	SANT'AGATA FOSSILI	382	7,71	2
6157	SARDIGLIANO	393	12,74	2
6158	SAREZZANO	1.153	13,85	6
6160	SERRAVALLE SCRIVIA	5.924	15,95	27
6162	SILVANO D'ORBA	1.890	12,17	9
6165	SPIGNO MONFERRATO	974	54,86	7
6166	SPINETO SCRIVIA	351	3,95	2
6167	STAZZANO	2.391	17,91	11
6168	STREVI	1.896	15,29	9
6169	TAGLIOLO MONFERRATO	1.542	26,21	8
6170	TASSAROLO	613	7,04	3
6172	TERZO	853	8,80	4
6174	TORTONA	27.411	98,87	125
6176	TRISOBBIO	675	9,22	3
6180	VIGNOLE BORBERA	2.054	8,65	9
6181	VIGUZZOLO	3.084	18,31	14
6183	VILLALVERNIA	891	4,47	4
6186	VILLAROMAGNANO	659	6,07	3
6187	VISONE	1.191	12,56	6
6188	VOLPEDO	1.177	10,48	6
6189	VOLPEGLINO	129	3,25	1
6190	VOLTAGGIO	710	52,18	6
		204.623	2.192,27	1.003